

AUTOMOBILE CLUB UDINE
CONSIGLIO DIRETTIVO N.RO 407 DEL 27 SETTEMBRE 2017

PRESO ATTO del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il quale reca il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", recentemente integrato e modificato sotto vari profili dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI gli artt. 1, co. 1°, e 2, co. 2°, lett. a), d.lgs. n. 175 del 2016, i quali rendono applicabili le disposizioni di tale Testo unico a tutte le amministrazioni pubbliche italiane, secondo la definizione posta dall'art. 1, co. 2°, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per la quale sono amministrazioni pubbliche anche «gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali»;

VISTO lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, art. 36, co. 1° e 3°, secondo cui gli AA.CC. - come l'Automobile Club Udine - sono «Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro», i quali «perseguono le finalità di interesse generale automobilistico», svolgendo «nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività» legate in vari modi alla pratica e alla teoria dell'automobilismo (cfr. anche art. 4, Statuto dell'Automobile Club d'Italia);

CONSIDERATO altresì che gli AA.CC. non gravano in alcun modo sulle finanze pubbliche, ove invece le loro entrate sono unicamente le «rendite» del patrimonio (mobiliare e immobiliare), «le quote annuali dei contributi dei soci, nonché i proventi comunque derivanti all'A.C. dall'esercizio delle sue varie attività» (art. 59, co. 1°, e art. 29, co. 1°, Statuto dell'Automobile Club d'Italia);

RITENUTO dunque che l'A.C. Udine sia amministrazione pubblica agli effetti del Testo unico, ma sia anche chiamata a coniugare nell'applicazione delle relative disposizioni le finalità poste dallo stesso Testo unico (««tutela e promozione della concorrenza e del mercato»; «razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica»: art. 1, co. 2°, d.lgs. n. 175 del 2016) con la speciale natura giuridica che contraddistingue l'A.C. Udine e tutti gli Automobile Club italiani, in ragione dei loro particolari fini e attività, nonché in ragione dell'assenza di trasferimenti pubblici, la quale vale a costituire l'indipendenza e l'autonomia economico-finanziaria di tutti gli Automobile club italiani da ogni altra amministrazione pubblica, nei limiti e alle condizioni dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO anche il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con l. 30 ottobre 2013, n. 125, recante: «*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*», che all'art. 2, co. 2° bis recita: «gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica»;

RITENUTO che per questa via sia anche possibile ottenere una «efficiente gestione delle partecipazioni» societarie, la quale infatti è posta nello stesso Testo unico come la prima finalità da perseguire nell'applicazione di tutte le disposizioni di tale Testo unico;

VISTO l'art. 24, co. 1°, d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui «le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore (di tale decreto legislativo) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2» del decreto stesso;

CONSIDERATO che - secondo la medesima disposizione - «a tal fine» tutte le amministrazioni pubbliche devono approvare «entro il 30 settembre 2017» un «provvedimento motivato» in cui: (a) fare «la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute» in società, (b) individuare le partecipazioni «che devono essere alienate» e conseguentemente quelle che non devono essere alienate ma mantenute, (c) stabilire se le società, le cui partecipazioni sono mantenute, debbano essere anche oggetto di un piano di riassetto *ex art. 20, co. 1° e 2°, d.lgs. n. 175 del 2016*, secondo cui tale tipologia di piano è volto alla «razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione» delle società stesse;

VISTA la deliberazione 19-21 luglio 2017, n. 19/SEZAUT/2017/INPR, con cui la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, ha stabilito per «gli Enti territoriali» (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni) alcune «linee di indirizzo» per tale «revisione straordinaria delle partecipazioni», nonché un «modello *standard* di atto di ricognizione e relativi esiti»;

RITENUTO che - sebbene l'A.C. Udine non sia ente territoriale - l'indicato modello offerto dalla Corte dei Conti, vista la complessità degli adempimenti di legge, possa costituire ove possibile un'utile traccia per impostare la redazione del presente atto di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie cui oggi l'A.C. Udine è chiamata, con i necessari adattamenti e tenuta in conto la speciale natura dello stesso Automobile Club;

CONSIDERATO altresì che la Corte dei Conti ha realizzato tale modello coordinandolo con l'applicativo *Partecipazioni* sul sito del Dipartimento del Tesoro - Ministero Economia e Finanze (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);

CONSIDERATO che - secondo l'art. 24, co. 2°, d.lgs. n. 175 del 2016 - l'A.C. Udine dovrà comunicare l'esito della ricognizione straordinaria al Dipartimento del Tesoro attraverso tale applicativo, nonché alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il FVG e alla struttura competente presso il Ministero Economia e Finanze, con conseguente opportunità anche sotto questo profilo di adottare - per quanto d'interesse e ove possibile - uno *standard* di ricognizione condiviso anche da altre amministrazioni pubbliche, per maggiore celerità e uniformità degli adempimenti, nell'interesse dello stesso A.C. Udine; VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria (Allegato 1 a questa deliberazione) e tenuto conto dei valori di riferimento e delle motivazioni in esso contenute e degli esiti della ricognizione, il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi e confronto, all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare l'Allegato n. 1, che è parte integrante e sostanziale di questa deliberazione, in particolare i dati, le motivazioni e gli esiti della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dell'A.C. Udine;

2) per l'effetto di mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- AUTOSERVIS SRL CON UNICO SOCIO 100%
- SISTEMA SOSTA E MOBILITA' SPA 33,40%
- SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL 30%

3) per l'effetto di mantenere le seguenti partecipazioni indirette:

- ACUPARK SRL CON UNICO SOCIO 100%
- ACIRENT SRL 70%

4) di procedere alla razionalizzazione delle seguenti partecipazioni indirette:

- ACITUR FRIULIA SRL 70%
- ACILEASING FVG SPA in liquidazione 100%
- PARK SAN GIUSTO SPA 1%

5) di dare mandato al Direttore di comunicare questa deliberazione al Dipartimento del Tesoro, alla Corte dei Conti-Sezione regionale di controllo per il FVG e alla struttura competente presso il Ministero Economia e Finanze, secondo le modalità e i termini di legge.

La presente delibera, composta da 3 facciate, è un estratto in copia conforme all'originale del Verbale del Consiglio Direttivo n.ro 407 del 27 settembre 2017, conservato agli atti dell'Ente.

Udine 5 ottobre 2017

Il Direttore
Dott.ssa Maddalena Valli

